

## **Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012 (art. 24, comma 2)**

La quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a far data dal 1° gennaio 2012 sarà calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. La disposizione si applica, in concreto, ai soli lavoratori iscritti all'AGO ed alle forme obbligatorie sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo; per gli altri, infatti, le quote di pensione successive al 31.12.1995 risultavano già calcolate con il sistema contributivo.

In sostanza, l'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 verrà valutata nel limite massimo di 40 anni, mentre quella maturata dal 1° gennaio 2012 darà luogo alla quota contributiva di pensione da sommare, poi, alla prima retributiva.

### **Disposizioni eccezionali (Art. 24, comma 15 – bis)**

Per i soli lavoratori/lavoratrici dipendenti del settore privato nati nel '52, più prossimi al compimento dell'età pensionabile, viene prevista la possibilità di accesso alla pensione con requisiti di età anagrafica più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori.

Pertanto:

1. I lavoratori e le lavoratrici che alla data del **28 dicembre 2011** svolgevano attività di lavoratori dipendenti nel settore privato iscritti all'Ago o alle forme sostitutive della medesima.

Per tali soggetti fermo restando lo svolgimento dell'attività lavorativa da dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, il requisito minimo può essere perfezionato con la contribuzione accreditata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi. In questa specifica fattispecie dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti nelle Gestioni Speciali.

2. Iscritti e assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività da lavoratore autonomo o attività presso la pubblica amministrazione o erano privi di occupazione.

In questa fattispecie il **requisito contributivo minimo** deve essere perfezionato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato sfruttando esclusivamente la contribuzione accreditata in FPLD in qualità di lavoratore dipendente privato

**N.b.** le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno – se più favorevole rispetto ai requisiti ordinari – conseguire la pensione di vecchiaia con un'età anagrafica di 64 anni, a condizione che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato 20 anni di contribuzione ed un'età anagrafica pari a 60 anni.